



Comune di Villa San Giovanni
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

SETTORE TECNICO-URBANISTICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER IL PERIODO 15.06.2020 AL 15.10.2020 DI DUE AREE DEMANIALI MARITTIME (LOTTO A e LOTTO B) INSERITE ALL’INTERNO DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ con Delibera della G.C. n. 43 del 30/04/2020 e successiva Delibera G.C. n.49 del 09/05/2020 è stato dato a questo Ufficio l’atto di indirizzo per la predisposizione del bando per L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A CARATTERE STAGIONALE DI AREE DEMANIALI MARITTIME INSERITE ALL’INTERNO DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO SUL LITORALE DEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI, PER LA STAGIONE BALNEARE 2020, sulla base dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e non discriminazione;
- ✓ con Decreto Legislativo n. 96 del 30 marzo 1999, artt. 40, 41, e 42, e art. 105, comma 2, lett. l) del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, le funzioni amministrative sul demanio marittimo sono transitate ai Comuni, ad eccezione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega;
- ✓ la Legge Regionale n. 17 del 2005 e smi, art. 4, comma 1, recante: “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sul demanio marittimo” ha conferito ai comuni costieri calabresi le competenze inerenti al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistiche e ricreative;
- ✓ il Comune di Villa San Giovanni è munito di Piano Comunale di Spiaggia adottato con delibera di C.C. n 17 del 14 aprile 2011 ed ha in corso di elaborazione la variante dello stesso piano, il cui iter di approvazione non si è ancora concluso subendo dei rallentamenti anche conseguenti all’intervenuta emergenza sanitaria da COVID 19 ;

Visti:

- ✓ l’art. 1 del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 40, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993 n. 494, che individua, tra l’altro, le attività per le quali è possibile disporre la concessione di beni demaniali marittimi;
- ✓ la Legge Regionale 9 maggio 2017 n. 16 “Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime” che ha apportato sostanziali modifiche agli articoli 9, 14 e 18 della L.R. 17/2005 (BURC n. 44 del 9 maggio 2017) come di seguito:

- ✓ L'articolo 14 della L.R. n. 17/2005 “Norme di salvaguardia” come sostituito dalla suddetta legge Regionale n. 16/2017, testualmente recita:
 1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.
 2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:
 - a. concessioni demaniali marittime stagionali:
 - a.2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni.
 3. Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.
 4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del “Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione”.
- ✓ Le modifiche all'articolo 18 della l.r. 17/2005, apportate con L.R. n. 16/2017, come di seguito:

Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 17/2005 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti), in quanto applicabile.”.

Visti inoltre:

- ✓ l'art. 1 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.: “L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”;
- ✓ l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), la quale sancisce che qualora il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

Considerato che:

- ✓ le concessioni demaniali per finalità turistico ricreativa, in quanto concessioni di beni pubblici di rilevanza economica in grado di suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti, devono essere improntate ai principi ispiratori del sistema comunitario (libertà di stabilimento, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza evidenza pubblica), come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. VI n. 525 del 29.01.2013 e dalla Corte di Cassazione, sez. 3, n. 21158 del 16.05.2013);
- ✓ la normativa europea e la costante giurisprudenza, quindi impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime che avranno una durata limitata adeguata all'investimento proposto e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;
- ✓ la procedura relativa all'approvazione della variante del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Villa San Giovanni, adeguato alle numerose istanze emerse dalla cittadinanza nei focus all'uopo dedicati, nonché alla possibilità dell'Amministrazione vellese di estenderne l'offerta, in termini di servizi, grazie alla consegna di nuove aree, interessate da attività di ripascimento e quindi inizialmente escluse dall'attività di Pianificazione, così come previsto dal P.I.R., a tutt'oggi è in via di definizione;
- ✓ l'Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni ritiene di dover promuovere la presente procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione stagionale di lotti di demanio marittimo, per la stagione balneare 2020, al fine di incentivarne l'offerta turistica nel territorio comunale;

Visti ancora:

- ✓ il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327, per come modificato dalla Legge 26.02.2012, n. 25;
- ✓ il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione , approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;
- ✓ il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. – “Testo Unico sugli Enti Locali”;
- ✓ il D.lgs. del 06.09.2001 n. 159 e s.m.i. – “Codice Antimafia” .

AVVISA CHE

il Comune di Villa San Giovanni, titolare delle funzioni amministrative inerenti al rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime (di seguito denominate C.D.M.) con finalità turistico ricreative, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge Regione Calabria n. 17 del 2005, intende assegnare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale, per la sola stagione balneare 2020, nelle località e per i lotti e le aree più avanti indicati e rappresentati in apposita planimetria, in conformità alle disposizioni in materia attualmente vigenti e nel rispetto dei principi ispiratori del sistema comunitario, più precisamente:

- ✓ Lotto A: Specchio acqueo Interno al molo sottoflutto di mq 9.945,00 , come meglio indicato in planimetria allegata (tav.A), nonché area a terra (ciglio banchina) di mq 400 per servizi indispensabili e mq 100,00 per allestimento strutture amovibili, per un totale di superficie a terra pari a mq 500,00.
- ✓ Lotto B: Specchio acqueo interno al molo sottoflutto di mq 18.663,00, come meglio indicato in planimetria allegata (tav.A), nonché area a terra (ciglio banchina) di mq 577,95 per servizi indispensabili e mq 200,00 per allestimento strutture amovibili, per un totale di superficie a terra pari a 777,95.

La gara per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime di cui al presente Avviso Pubblico rimane esclusa dall'applicabilità del Codice degli Appalti, in quanto la procedura di cui al Presente Avviso Pubblico non ha ad oggetto l'affidamento di lavori pubblici, servizi o forniture, ma riguarda l'assentimento di concessioni per l'uso di aree demaniali marittime e dunque non un rapporto contrattuale "passivo", ma un rapporto contrattuale "attivo" per la P.A. che percepisce il relativo canone di concessione.

Resta per l'assegnatario il diritto di rinuncia ed in tal caso si assegnerà il lotto previo scorrimento della graduatoria. In caso di mancata partecipazione di concorrenti per uno dei due lotti, potranno essere entrambi assegnati allo stesso operatore economico, se ne fa richiesta.

Richiamato il punto a) dell'atto deliberativo n°43 del 30/04/2020, si dovrà riservare un'aliquota di posti barca da assegnare ai residenti, non inferiore al 40% del totale, con tariffe ridotte rispetto a quelle ordinarie in misura non inferiore al 20%, nonché siano tutelate le associazioni normativamente preposte alla tutela del mare, riservando ad ogni associazione vellese di settore un posto barca gratuito.

Le aree per le concessioni demaniali stagionali da assegnare sono individuate al presente avviso come parte integrante nell'allegato A.

Allegato al presente bando, costituendone documento obbligatorio ed integrante, è inserito apposito Regolamento che disciplina l'utilizzo delle aree interne al Molo di sottoflutto.

Corre obbligo per i soggetti partecipanti al bando, prendere visione e dichiarare l'accettazione dello stesso Regolamento, mediante apposita modulistica riportata in allegato.

I soggetti partecipanti, dovranno fare proprio il Regolamento delle aree e presentare idoneo piano di gestione che sia conforme e coerente ai contenuti ed alle prescrizioni del suddetto Regolamento.

In ogni caso, corre l'obbligo per i soggetti concessionari dei n.2 lotti da affidare in gestione, secondo quanto previsto da Regolamento, di ospitare a titolo gratuito n.8 imbarcazioni da pesca regolarmente dotate di licenza rilasciata da Capitaneria di Porto – Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni, previa individuazione di specifiche aree da destinare all'uopo, da definire in accordo con l'Autorità Marittima ed adeguati posti a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia, secondo questo schema non vincolante:

- ✓ Lotto A: Disponibilità a n.3 posti barca per imbarcazioni da pesca – Disponibilità a n.1 posto barca per Autorità Marittima – Disponibilità a n.1 posto barca per Forze di Polizia.
- ✓ Lotto B: Disponibilità a n.5 posti barca per imbarcazioni da pesca – Disponibilità a n.1 posto barca per Autorità Marittima – Disponibilità a n.1 posto barca per Forze di Polizia.

Inoltre dovrà essere garantito, per ciascun lotto, in funzione dei posti totali messi a disposizione, un numero di posti barca a disposizione di natanti in transito, secondo le percentuali stabilite ai sensi dell'art.49 novies del Codice della Nautica da diporto.

La tipologia delle nuove concessioni demaniali marittime a carattere stagionale eventualmente assentite al presente Avviso, non pregiudica la futura attività di programmazione e pianificazione del Comune per l'utilizzo del Demanio marittimo, anche ai fini della realizzazione di opere pubbliche, né determina il diritto d'insistenza sul lotto demaniale concesso da parte del concessionario.

**AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI CUI AL PRESENTE AVVISO
DEFINISCE QUANTO DI SEGUITO**

Art. 1

**Individuazione delle aree e dei lotti di demanio marittimo che possono formare oggetto di concessione a
carattere stagionale.**

I lotti e le aree del demanio marittimo eventualmente da assentire in concessione per la corrente stagione 2020 sono di seguito indicati e vengono topograficamente rappresentati nella planimetria allegata al presente Avviso quale parte integrante dello stesso:

- ✓ Lotto A: Specchio acqueo Interno al molo sottoflutto di mq 9.945,00 , come meglio indicato in planimetria allegata (tav.A), nonché area a terra (ciglio banchina) di mq 400 per servizi indispensabili e mq 100,00 per allestimento strutture amovibili, per un totale di superficie a terra pari a mq 500,00.
- ✓ Lotto B: Specchio acqueo interno al molo sottoflutto di mq 18.663,00, come meglio indicato in planimetria allegata (tav.A), nonché area a terra (ciglio banchina) di mq 577,95 per servizi indispensabili e mq 200,00 per allestimento strutture amovibili, per un totale di superficie a terra pari a 777,95.

Dette aree demaniali possono essere oggetto di CDM purché vengano rispettati i limiti, le condizioni e prescrizioni stabiliti dalla LR n. 17/2005 e s.m.i., dal PIR “Piano di Indirizzo Regionale”, dal Codice della Navigazione e dal Relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l’occupazione ed utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative.

Art. 2

Condizioni e/o prescrizioni da rispettare

In ogni caso possono essere rilasciate CDM di cui al presente Avviso sempreché:

1. siano riferite ad attività compatibili con la funzione pubblica del bene demaniale marittimo (art. 10 L.R. 17/2005);
2. avvengano ad esito di procedura di evidenza pubblica come previsto “ex legge”;
3. l’occupazione delle aree demaniali marittime sia limitata alla sola stagione estiva 2020;
4. sia prevista solo la realizzazione di opere precarie di tipo omologato (chioschi, locali primo soccorso, bagni chimici ecc) e di facile rimozione, che non pregiudichino la futura pianificazione dell’Ente locale concedente, da rimuovere al termine della stagione estiva e comunque della concessione;
5. vengano acquisiti tutti i pareri e/o Autorizzazioni degli Enti Pubblici a vario titolo interessati e prescritti “ex legge”, a tutela del bene demaniale oggetto di concessione e connessi al rilascio del titolo concessorio;
6. vengano osservati gli indirizzi, i limiti, i vincoli ed o divieti previsti dalla normativa regionale sul demanio marittimo, con particolare riferimento alle seguenti prescrizioni:
 - a. sia garantita la presenza degli accessi al mare, dei servizi minimi sulle aree in concessione (art. 6 comma 1 lett. f) L.R. 17/2005 ed art. 6 comma 6 del PIR, nonché la presenza di wc per disabili ed il rispetto della normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche al fine di consentire ai disabili l’accessibilità e la visitabilità all’interno delle aree in concessione;
 - b. al rispetto degli standard sui servizi di all’art. 7 del PIR.
 - c. alla presenza dei servizi a rete (luce, acqua, gas, fogna ecc) e di strade di accesso.

L'utilizzo delle aree demaniali marittime eventualmente assentite in concessione stagionale per l'anno 2020 per finalità turistico ricreative in conformità al presente Avviso, dovrà essere esercitato nel pieno rispetto delle norme del codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione, della LR n. 141/97 nonché delle altre norme nazionali e regionali che disciplinano la materia e delle relative clausole inserite nel titolo concessorio.

Ogni richiedente potrà richiedere la concessione di un unico lotto, da esplicitare nella domanda di partecipazione.

I concessionari

Art. 3

Durata del rapporto concessorio.

Le concessioni stagionali dei lotti di aree demaniali marittime avranno la durata massima di giorni 120, a partire dalla data del rilascio della concessione e **riguarderanno, comunque, esclusivamente la stagione estiva 2020**, per come previsto in merito, anche dal parere rilasciato dal Demanio Marittimo Regione Calabria U.d.P. 2.4, Prot.Gen.SIAR n.197735 del 16/06/2020.

Articolo 4

Soggetti legittimati a partecipare al presente avviso pubblico.

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico possono essere presentate dagli aventi titolo e o da legali rappresentanti.

I soggetti partecipanti dovranno possedere al momento di presentazione della domanda i seguenti requisiti, pena esclusione:

- a) essere iscritti presso il registro delle imprese della Camera del Commercio territorialmente competente per lo svolgimento dell'attività turistica e ricreativi di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 del 2005;
- b) possedere inoltre i requisiti di ordine generale per come stabilito all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d) non essere assoggettato a uno dei divieti di cui all'articolo 67 D.lgs. del 6 settembre 2001 n.159 e successive modifiche e integrazioni (codice Antimafia);
- e) non essere incorso nel divieto di concludere contratti con P.A. ai sensi dell'articolo 10 della L. 575 del 31 maggio 1985 e successive modifiche e integrazioni;
- f) non trovarsi sottoposti ad alcuna procedura concorsuale e che non sia in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni, né il soggetto versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- g) non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di suolo demaniale Marittimo nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente Avviso;
- h) nei propri confronti non sia stata emessa una condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice Procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea che incida sull'affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari;
- i) non essersi reso inadempiente colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune di Villa San Giovanni stesso o per altre P.A.;

- j) essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei Lavoratori secondo la legislazione italiana;
- k) essere in regola con il pagamento delle imposte delle tasse secondo la legislazione italiana;

Per le società, la certificazione sopra indicata dovrà essere prodotta per tutti gli amministratori.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 445.

Art. 5

Canone e imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime.

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Erario il canone demaniale marittimo commisurato all'area assentita in concessione, determinato dall'Amministrazione comunale secondo i parametri fissati alla legge 4 dicembre 1993 numero 494 di conversione, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n 400, concernente "Disposizioni per la per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", come aggiornati da ultimo dalla circolare n. 87 del 18.12.2018 del MIT, che ha previsto l'adeguamento secondo la percentuale stabilità dell'ISTAT per l'anno 2020, nonché il pagamento dell'imposta dell'addizionale regionale pari al 15% del canone come sopra determinato. È fatta salva la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare forme di risarcimento per il mancato esercizio della concessione e la necessità di reiterare la procedura di selezione.

Sono fatti salvi i poteri di revoca del presente Avviso nonché, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice della Navigazione, per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, da parte dell'Amministrazione concedente, di decadenza di cui all'articolo 47 del citato Codice di Navigazione.

Art. 6

Coperture assicurative

1. Il Concessionario sarà tenuto a dotarsi, per danni arrecati a terzi, della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT). Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 1.500.000 per sinistro.
2. Il Concessionario si impegna a stipulare propria polizza incendio e rischi accessori per i beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 cc) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.
3. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, e/o l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dal concessionario - che invierà copia delle polizze all'Ufficio Tecnico Urbanistico - non esonerano il concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.
4. L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario.

Art. 7

Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.

2. Il concessionario, con la sottoscrizione della concessione, assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
3. Ricade esclusivamente sul concessionario l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate, anche se successivamente alla stipula dell'atto concessorio, dalle Autorità competenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che intervenga nel corso dell'esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori.
4. Il concessionario:
 - a. è obbligato ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. e vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolge il servizio nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore;
 - b. garantisce comunque, in ogni tempo il Comune di Villa San Giovanni da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da sua inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali e delle disposizioni regolanti la specifica attività;
 - c. assume ogni e qualunque responsabilità inerente l'espletamento dell'attività, anche se operato dai suoi collaboratori, impegnandosi di conseguenza a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni che possano derivare al suo personale e/o ai suoi collaboratori e/o terzi;
 - d. è tenuto ad intervenire nei giudizi che fossero intentati contro il Comune di Villa San Giovanni in relazione ai fatti di cui al presente articolo.
 - e. deve esibire, a richiesta, i libri matricola delle persone incaricate al servizio.

Art. 8

Oneri del concessionario

1. Ricadono sul concessionario, oltre al canone, i seguenti oneri:
 - a. spese per eventuali allacci idrici, fognari, elettrici e relative utenze;
 - b. spese relative ai diritti di segreteria e la registrazione dell'atto di concessione;
 - c. oneri per la rimozione delle strutture temporanee installate dal concorrente aggiudicatario;
 - d. oneri derivanti dal rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative e contrattuali in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e. oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia ambientale.
2. Il concessionario assume inoltre a proprio carico i seguenti ulteriori oneri:
 - a. osservare tutte le condizioni e le prescrizioni particolari previste dall'atto di concessione che verrà sottoscritto, tra cui la disciplina delle aree portuali non date in concessione;
 - b. prestare i servizi offerti in sede di gara;
 - c. realizzare il progetto di attività presentato in sede di gara, entro i termini in esso contenuti;
 - d. garantire la custodia, la sicurezza e la pulizia dell'area;
 - e. eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per rendere e mantenere l'area idonea all'uso previsto;

- f. impiegare personale e attrezzature tecniche idonei allo svolgimento delle attività cui è finalizzata l'assegnazione della concessione;
- g. acquisire a propria cura e spese, di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessario per lo svolgimento delle attività, comprese quelli necessari per l'eventuale costruzione di strutture sull'area;
- h. acquisire qualunque strumentazione tecnica per lo svolgimento delle attività;
- i. riconsegnare gli spazi liberi da cose e persone alla scadenza della concessione.;
- j. esercitare le attività nel rispetto del regolamento dell'area.

Articolo 9

Criteri di valutazione delle domande pervenute.

L'Amministrazione potrà aggiudicare la concessione qualora risulti valida anche una sola offerta o ci sia una sola offerta, nel qual caso si procederà all'assegnazione della concessione se il concorrente avrà conseguito un punteggio minimo di 40 punti complessivi.

Nel caso di concorso di più domande sullo stesso lotto (area demaniale come sopra identificata), si avvierà una procedura di aggiudicazione - concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione giudicatrice valuterà le istanze pervenute secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, aggiudicando la concessione al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio.

Il punteggio relativo alla qualità tecnica dell'offerta sarà attribuito in base ai seguenti criteri di valutazione:

Criteri di valutazione della qualità tecnica dell'offerta (max punti 80)		Punti max
A1	Qualità, originalità ed innovazione del progetto gestionale, da presentare mediante apposito piano di gestione anche in rapporto alla proposta di sistemazione complessiva e valorizzazione dell'area, attraverso l'utilizzo di strutture amovibili.	30
A2	Allestimento di servizi igienici, locali spogliatoi, docce, punto informativo.	5
A3	Numero unità di personale impiegato (punti 0,5 per addetto)	10
A4	Capacità economico – finanziaria relativamente alle risorse finanziarie che il concorrente intende investire;	20
A5	Professionalità ed esperienza maturate nella gestione di stabilimenti balneari e/o attività connesse alla balneazione e/o nella gestione di attività di ristorazione-bar.	15
TOTALE		80

Con riferimento ai precedenti criteri di natura qualitativa tecnica, la Commissione valuterà le offerte mediante l'attribuzione, secondo il metodo di cui all'allegato P al Regolamento D.P.R. 207/2010, di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione, mediante l'utilizzo della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a) i]$$

dove:

- ✓ $C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);
- ✓ n = numero totale dei requisiti;
- ✓ W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- ✓ $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- ✓ Σ_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono così determinati: per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e poi si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il massimo punteggio dell'offerta economica, di importo del canone annuo superiore a quello base d'asta, corrispondente a punti 20, verrà assegnato a tutti i concorrenti le cui offerte siano ammesse sulla base della seguente formula:

$$C(n) = CP \times PR(n) / PR(\max)$$

dove:

- ✓ $C(n)$: punteggio attribuito al concorrente n-esimo
- ✓ CP : peso del punteggio massimo relativo all'aumento del canone rispetto alla misura minima stabilita ex legge = max 20 punti
- ✓ $PR(n)$: canone offerto dal concorrente n-esimo
- ✓ $PR(\max)$: massimo canone offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante)

Art. 10

Modalità di presentazione della domanda.

1. I soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione per il rilascio della concessione dell'area demaniale dovranno far pervenire la documentazione prevista dall'AVVISO, contenuta in un unico plico opportunamente chiuso e sigillato ed a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., o consegna a mano o tramite corriere autorizzato, al Protocollo generale del Comune di Villa San Giovanni via Nazionale n. 625, entro e non oltre le ore 12:00 del 13/07/2020 a pena di esclusione della gara, non fa fede il timbro postale.
2. Il plico deve riportare, a fronte dello stesso, l'indirizzo di cui sopra e del mittente, nonché la seguente dicitura: "Avviso pubblico per la concessione di aree demaniali stagionali per finalità turistico - ricreative anno 2020, all'interno dell'area denominata Molo di Sottoflutto Località Croce Rossa del Comune di Villa San Giovanni – NON APRIRE".
3. Il termine per la consegna dei plichi è perentorio pena l'esclusione. Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'Ufficio protocollo del Comune. I plichi non potranno essere inviati con spedizione a carico del destinatario. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

4. Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, non sarà ammessa la presentazione di domande/offerte sostitutive o integrative.
5. All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre buste chiuse e adeguatamente sigillate, contraddistinte rispettivamente con le diciture BUSTA "A", BUSTA "B" e BUSTA "C", recanti quanto di seguito riportato:

BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "A" recante la scritta esterna "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

- a) domanda di partecipazione alla selezione in bollo, resa in conformità al modello allegato al presente bando (Modello "B" domanda), datata e sottoscritta dal titolare nel caso di impresa individuale o da persona munita dei poteri di rappresentanza legale negli altri casi (da dimostrare allegando idonea documentazione), nonché fotocopia di un documento di riconoscimento personale del soggetto, in corso di validità.
Nel caso di impresa individuale, dovranno essere indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'imprenditore; negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante.
- b) nel caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi già costituiti, dovrà essere prodotto il mandato, conferito ai sensi di legge, all'impresa capogruppo risultante da scrittura privata autenticata e procura, conferita per atto pubblico, alla persona, individuata nominalmente, che esprime l'offerta per conto dell'impresa capogruppo;
- c) nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi non ancora costituiti, la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come capogruppo, la quale stipulerà la concessione in nome e per conto delle mandanti;
- d) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 (cod. antimafia), resa in conformità al modello allegato al presente bando (Modello "C" autocertificazione) sul possesso dei requisiti di partecipazione;
- e) dichiarazione di presa visione ed accettazione del Regolamento di gestione delle aree interne al molo di sottoflutto (Modello "F").

La mancanza di uno dei documenti, delle dichiarazioni o degli impegni indicati dalle lettere a), b), c), d) comporta l'esclusione dalla presente procedura ad evidenza pubblica.

BUSTA "B" - DOCUMENTAZIONE TECNICA

I concorrenti dovranno presentare proposte progettuali e gestionali che evidenzino gli elementi caratterizzanti degli interventi da realizzare nell'area messa che costituiscono elementi di valutazione di cui all'art. 9 del presente AVVISO.

La Busta "B" recante la scritta "DOCUMENTAZIONE TECNICA" dovrà contenere i seguenti documenti:

- a) Proposta tecnica costituita da una Relazione descrittiva eventualmente integrata, ove ritenuto opportuno, con elaborati grafici, piantine, ecc., sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale della ditta offerente e da un professionista abilitato contenente:
- ✓ la descrizione dettagliata delle strutture/attrezzature che si intendono realizzare e/o posizionare sull'area oggetto di concessione, riportandone la destinazione d'uso, la consistenza, la tipologia dei materiali che si intendono utilizzare;
 - ✓ il programma dei servizi offerti a chi frequenta l'area;
 - ✓ il programma di manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria dell'area;
 - ✓ gli aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche o modalità di scarico);
 - ✓ il rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e miglioramento della fruibilità ed accessibilità, in particolare per le persone diversamente abili;
 - ✓ stima di massima dei costi da sostenere;
- b) Piano di gestione economico-finanziario – sottoscritto da chi ha la rappresentanza legale della ditta offerente - relativo all'attività proposta, contenete le risorse finanziarie, le unità di personale da impiegare. Nel piano deve essere comprovata sia la capacità economico – finanziaria sia la professionalità e l'esperienza maturate nella gestione di attività analoghe a quelle di cui al presente avviso.

BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

La Busta “C” recante la scritta “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere l'offerta in bollo resa in conformità al modello allegato al presente bando (Modello “D” Offerta economica), con indicato l'eventuale rialzo sul canone annuo minimo fissato ex legge e posto a base d'asta, oppure la dichiarazione di non presentare alcuna offerta in rialzo. Non sono ammesse offerte in ribasso, motivo di esclusione.

Art. 11

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento del pertinente Dirigente sarà composta, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, da un numero dispari di componenti.
2. La Commissione, presieduta dal pertinente Dirigente, sarà istituita successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
3. Su ogni criterio, i commissari si esprimono singolarmente, al fine di assegnare il punteggio nel rispetto di quanto prescritto dall'art.8 del bando.

Art. 12

Modalità di espletamento della gara

- ✓ Il giorno programmato, da comunicarsi con apposito avviso inserito sul sito internet dell'Ente, presso la sede dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villa San Giovanni sito in Via Marconi, si darà inizio, in seduta pubblica, alle procedure di gara, secondo le modalità di seguito riportate:
 - il Presidente della Commissione giudicatrice provvederà, alla presenza di tutti i commissari, alla verifica dell'integrità e della correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine perentorio di cui all'art. 13 del presente bando;

- la Commissione aprirà in seduta pubblica la Busta A “Documentazione amministrativa” al fine di verificare la regolarità, la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni di ciascun concorrente, nel rispetto di quanto prescritto dal presente bando, sottoscrivendo tutti i documenti contenuti nel plico, nonché l’esterno delle buste e disponendo l’ammissione oppure l’esclusione dalla gara;
- la gara sarà dichiarata deserta, qualora non sia pervenuta alcuna offerta valida;
- la Commissione, sempre in seduta pubblica, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti aprirà la Busta B “Documentazione Tecnica”, dei soli concorrenti ammessi, sottoscrivendo tutti gli elaborati ivi contenuti, nonché l’esterno delle buste;
- ✓ Ammesse le domande regolari (Busta A) ed espletata la fase di apertura della Busta B, la Commissione procederà in una o più sedute riservate alla valutazione delle offerte tecniche e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati all’art. 8, del presente AVVISO.
- ✓ Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà nella stessa seduta alla apertura delle buste “C” contenenti le offerte economiche. Tutti i membri della Commissione provvederanno a sottoscrivere le offerte contenute nelle buste “C” ed il Presidente darà pubblica lettura delle offerte in rialzo sul canone annuo presentate dai concorrenti ammessi.
- ✓ La Commissione redigerà la graduatoria finale, attribuendo, secondo i criteri di cui all’art. 7 del presente bando, ad ogni singolo concorrente il relativo punteggio e provvedendo all’aggiudicazione. In caso di parità di punteggio si procederà alla aggiudicazione mediante sorteggio.
- ✓ La graduatoria provvisoria sarà pubblica per 10 (dieci) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line del Comune di Villa San Giovanni e sul sito internet dell’Ente al fine di consentire ai soggetti interessati, entro il suddetto termine perentorio, la presentazione di osservazioni scritte depositate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villa San Giovanni. Decorso il termine di pubblicazione di cui sopra, il pertinente Dirigente, previo esame delle osservazioni eventualmente presentate e verificate le dichiarazioni rilasciate con autocertificazione dal concorrente risultato primo in graduatoria sul possesso dei requisiti per la partecipazione al bando, approverà in via definitiva la graduatoria.
- ✓ L’aggiudicazione definitiva avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto secondo i criteri di cui all’art. 8 del presente AVVISO, tenendo conto, altresì, delle osservazioni di cui al comma precedente, se fondate.
- ✓ Il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico comunicherà l’approvazione in via definitiva della graduatoria a tutti i concorrenti, dando atto della chiusura della procedura ad evidenza pubblica.
- ✓ L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Le concessioni demaniali marittime temporanee saranno rilasciate dall'amministrazione comunale esclusivamente sotto gli aspetti demaniali marittimi, previo versamento del relativo canone dell'imposta regionale sulle concessioni, nonché previa acquisizione del modello D1 corredato degli allegati tecnici/ amministrativi da produrre in formato cartaceo e digitale ai fini dell'inserimento nel SID “sistema informativo demanio marittimo”, secondo le modalità sopra specificate.

Il concessionario avrà l'obbligo di sgomberare a propria cura e spese l'area occupata alla scadenza della concessione stessa senza che ne derivi allo stesso diritto di insistenza.

La concessione temporanea sarà rilasciata esclusivamente previa acquisizione del “parere vincolante” ai fini della sicurezza, da parte della competente Autorità Marittima – Capitaneria di Porto di Reggio Calabria.

Il rilascio della concessione temporanea, inoltre, sarà vincolato anche all’acquisizione di ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura paesaggistica, ambientale, urbanistica, sismica, geologica ed idrogeologica, idraulica-marittima, in funzione della tipologia di progetto presentato.

Il calcolo del canone e dell’addizionale regionale sarà parametrato sull’effettivo periodo di durata della concessione stessa.

L’Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di richiedere chiarimenti specificativi/ integrativi delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 50/2016. Si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare eventuali controlli, anche dopo l’individuazione della ditta concessionaria, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e disporre - qualora tali controlli dovessero risultare difformi - provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, fatto salvo eventuale risarcimento del danno eventualmente patito dall’Amministrazione comunale, ferme restando le eventuali responsabilità penali previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e o falsità in atti.

Tutti gli oneri, imposte e tasse dovute per la stipula del titolo concessorio, saranno a carico dell’aggiudicatario della concessione. Lo stesso dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione a semplice richiesta del Comune, effettuata a mezzo notifica a mano, o avviso tramite pec.

Nel caso l’aggiudicatario non si dovesse presentare entro un termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione di avvenuta assegnazione, si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria.

L’Amministrazione Comunale si riserva espressamente la possibilità di annullare il presente Avviso Pubblico o di modificarlo in base alle risultanze delle richieste agli Enti o autorità preposte al rilascio di pareri o autorizzazioni nonché a modificare o rinviare termini in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possono avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

Art. 13

Norme sulla privacy informativa ai sensi dell’articolo 13 D.lgs. n 196/2003.

Ai sensi del D.lgs. n 196/2003, si informa che il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione comunale di Villa San Giovanni e che lo stesso trattamento viene effettuato nel rispetto della normativa medesima. Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

La partecipazione all’Avviso da parte di soggetti interessati, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni ed obblighi in esso contenuti.

Art. 14

Procedure di ricorso

Avverso il presente Avviso Pubblico potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale e, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Ida Albanese Responsabile Settore Tecnico-Urbanistico tel. 0965/702705.
Per informazioni ci si potrà rivolgere presso l'Ufficio Demanio del Settore Tecnico in orario d'ufficio, il lunedì ed il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 ed il martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Ida ALBANESE)

Il presente Avviso e la relativa modulistica sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio online e scaricabile all'indirizzo internet nel Comune di Villa San Giovanni <http://www.comune.villasangiiovanni.rc.it/>

ALLEGATI

Allegato A – Planimetrie con indicazione delle aree demaniali marittime oggetto dell'Avviso (n° 1 tavola);

Allegato B - Modello di domanda manifestazione d'interesse;

Allegato C – Modello di autocertificazione;

Allegato D – D1 Modello offerta economica.

Allegato E – Regolamento molo sottoflutto;

Allegato F- Dichiarazione di accettazione Regolamento.